

## **Plafond Casa**

### **COMUNICAZIONE**

18 dicembre 2013

*AI SENSI DELL'ARTICOLO 2.6 DELLA CONVENZIONE CDP-ABI DEL 20 NOVEMBRE 2013*

I termini indicati con iniziale maiuscola nella presente Comunicazione hanno il medesimo significato ad essi attribuito nella Convenzione CDP-ABI 20 novembre 2013 e nei relativi Allegati.

### **PREMESSO CHE**

- (A) in data 20 novembre 2013 la CDP e l'ABI sono pervenute alla stipula di una convenzione (la "**Convenzione**"), con la quale sono state definite le linee guida e le regole applicative sulla base delle quali CDP procederà alla stipula dei Contratti di Finanziamento con ciascun Contraente il Finanziamento al fine di fornire a questi ultimi la provvista per la concessione di mutui garantiti da ipoteca su immobili residenziali ai sensi dell'articolo 5, comma 7-bis, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, introdotto dall'articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, per un importo massimo complessivo di 2 (due) miliardi di euro (il "**Plafond**");
- (B) in data 25 novembre 2013, nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 276, è stata pubblicata una errata corrige, recante "Comunicato relativo al testo del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, coordinato con la legge di conversione 28 ottobre 2013, n. 124, recante: «Disposizioni urgenti in materia di IMU, di altra fiscalità immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di finanza locale, nonché di cassa integrazione guadagni e di trattamenti pensionistici.»", ai sensi della quale "*Nel testo coordinato indicato in epigrafe, pubblicato nel supplemento ordinario n. 73/L alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 254 del 29 ottobre 2013, all'art. 6, comma 1, lett. a), alla pag. 19, seconda colonna, al primo rigo, dove è scritto: «...ipoteca su immobili residenziali da destinare all'acquisto dell'abitazione principale...», leggasi: «...ipoteca su immobili residenziali da destinare prioritariamente all'acquisto dell'abitazione principale...»*";
- (C) ai sensi dell'articolo 2.6 della Convenzione "CDP si riserva la facoltà, previa delibera dei propri competenti organi, di (i) ridefinire ... in conformità alla normativa di riferimento ed al proprio statuto, lo scopo della provvista di cui al Plafond ...";
- (D) CDP, a seguito della pubblicazione dell'errata corrige di cui alla premessa (B), e previa positiva consultazione con l'Associazione Bancaria Italiana, ha inteso ridefinire lo scopo della provvista di cui al Plafond, introducendo la possibilità di utilizzo della stessa anche al fine di concedere Finanziamenti Beneficiario al fine di acquistare Immobili Residenziali diversi dalla Abitazione Principale.

### **TUTTO CIÒ PREMESSO:**

#### **1. Premesse**

Le premesse sopra riportate formano parte integrante della presente Comunicazione.

#### **2. Modifiche alla Convenzione**

Con effetto a partire dalla prima Data di Erogazione (7 gennaio 2014):

- (a) alla premessa (a) tra le parole "*mutui garantiti da ipoteca su immobili residenziali da destinare*" e le parole "*all'acquisto dell'abitazione principale*" è inserita la parola "*prioritariamente*";
- (b) all'Articolo 6.3, tra le parole "*la verifica del rispetto della allocazione prioritaria*" e le parole "*di cui al successivo Articolo 6.5*" sono eliminate le parole "*ai Beneficiari Prioritari*";
- (c) all'Articolo 6.5 il paragrafo (i) è integralmente sostituito dal seguente:
- "(i) *finanziare l'acquisto di un Immobile Residenziale, con priorità per le Abitazioni Principali - preferibilmente appartenenti alle classi energetiche A, B o C ai sensi della normativa tempo per tempo vigente in materia di certificazione energetica degli edifici - con o senza interventi di Ristrutturazione con Accrescimento dell'Efficienza Energetica; ovvero*";
- (d) all'articolo 6.5, nel primo paragrafo, dopo le parole "*In particolare, i Contraenti il Finanziamento, in vista di ciascuna proposta di Contratto di Finanziamento Integrativo che intendano formulare a CDP, devono esaminare con priorità le domande di mutuo che siano pervenute da Beneficiari Prioritari.*" sono aggiunte le seguenti:



*“In aggiunta, nei casi in cui il mutuo abbia ad oggetto l’acquisto di un Immobile Residenziale, i Contraenti il Finanziamento devono esaminare con priorità le domande di mutuo aventi ad oggetto l’acquisto di una Abitazione Principale.”;*

- (e) all’Articolo 6.11 i paragrafi (ii) e (iii) sono integralmente sostituiti dai seguenti:
- “(ii) 250.000 (duecentocinquantamila) euro per l’acquisto di un Immobile Residenziale senza interventi di Ristrutturazione con Accrescimento dell’Efficienza Energetica;”*
  - “(iii) 350.000 (trecentocinquantamila) euro per l’acquisto di un Immobile Residenziale con interventi di Ristrutturazione con Accrescimento dell’Efficienza Energetica sul medesimo Immobile Residenziale;”*

**3. Modifiche all’Allegato 1 - Parte I alla Convenzione - Modello di Contratto di Finanziamento nel caso di Contraente il Finanziamenti che sia una Banca diversa dalle Banche del Sistema del Credito Cooperativo”**

Con effetto a partire dalla prima Data di Erogazione (7 gennaio 2014):

- (a) alla premessa A tra le parole *“mutui garantiti da ipoteca su immobili residenziali da destinare”* e le parole *“all’acquisto dell’abitazione principale”* è inserita la parola *“prioritariamente”*;
- (b) all’Articolo 2.4.1 il paragrafo (i) è integralmente sostituito dal seguente:
- “(i) “finanziare l’acquisto di un Immobile Residenziale, con priorità per le Abitazioni Principali - preferibilmente appartenenti alle classi energetiche A, B o C ai sensi della normativa tempo per tempo vigente in materia di certificazione energetica degli edifici - con o senza interventi di Ristrutturazione con Accrescimento dell’Efficienza Energetica; ovvero;”*
- (c) all’articolo 2.4.1, nel primo paragrafo, dopo le parole *“In particolare, la Parte Finanziata, in vista di ciascuna proposta di Contratto di Finanziamento Integrativo che intenda formulare a CDP, dovrà esaminare con priorità le domande di mutuo che siano pervenute da Beneficiari Prioritari.”* sono aggiunte le seguenti:
- “In aggiunta, nei casi in cui il mutuo abbia ad oggetto l’acquisto di un Immobile Residenziale, la Parte Finanziata dovrà esaminare con priorità le domande di mutuo aventi ad oggetto l’acquisto di una Abitazione Principale.”;*
- (d) all’Articolo 2.4.8 i paragrafi (ii) e (iii) sono integralmente sostituiti dai seguenti:
- “(ii) 250.000 (duecentocinquantamila) euro per l’acquisto di un Immobile Residenziale senza interventi di Ristrutturazione con Accrescimento dell’Efficienza Energetica;”*
  - “(iii) 350.000 (trecentocinquantamila) euro per l’acquisto di un Immobile Residenziale con interventi di Ristrutturazione con Accrescimento dell’Efficienza Energetica sul medesimo Immobile Residenziale;”*
- (e) all’Articolo 10.2.7, dopo le parole *“la verifica del rispetto della allocazione prioritaria”*, le parole *“ai Beneficiari Prioritari”* sono sostituite dalle parole *“di cui al precedente Articolo 2.4.1”*;

**4. Modifiche all’Allegato 1 - Parte II alla Convenzione - Modello di Contratto di Finanziamento nel caso di Contraente il Finanziamenti che sia una Banca del Sistema del Credito Cooperativo”**

Con effetto a partire dalla prima Data di Erogazione (7 gennaio 2014), all’Allegato I – Parte II alla Convenzione sono apportate le medesime modifiche di cui al precedente Paragrafo 3 della presente Comunicazione.

Restano fermi tutti gli altri termini, modalità e condizioni di cui alla Convenzione e ai relativi Allegati.

L’Associazione Bancaria Italiana ha autorizzato CDP a trasfondere le modifiche ed integrazioni di cui alla presente Comunicazione in un testo consolidato della Convenzione che, unitamente ai relativi Allegati, come modificati dalla presente Comunicazione, sarà pubblicato sul sito internet di CDP.